

mità dell'aggiunta del diritto di commissione, nella misura da determinarsi dal Consiglio.

I nuovi diritti di commissione, nel caso di accoglimento delle suddette proposte da parte del Consiglio, potrebbero essere applicati anche a quelle operazioni già deliberate, le cui condizioni non sono state ancora comunicate agli Enti interessati.

Per quanto riguarda, invece, i mutui per i quali è stata già data comunicazione delle relative condizioni, senza peraltro che sia stato ancora precisato all'Ente interessato l'importo delle rate di ammortamento, potrebbe essere conferito mandato alla Direzione Generale di fare quanto possibile per l'applicazione di rate bimestrali, trimestrali o semestrali "non scontate", anziché, come di consueto, di rate calcolate al saggio equivalente, in regime di capitalizzazione composta, al tasso annuo stabilito per i singoli finanziamenti. Con tale procedimento l'Istituto verrebbe ad avere un utile - sia pure inferiore a quello derivante dall'applicazione dei nuovi diritti di commissione - che troverebbe